

Civile Sent. Sez. 2 Num. 14478 Anno 2018

Presidente: MAZZACANE VINCENZO

Relatore: SABATO RAFFAELE

Data pubblicazione: 06/06/2018

SENTENZA

sul ricorso 23629-2013 proposto da:

CONDOMINIO VIA GIROLAMO SANTACROCE N 19 H,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII
133, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE ROTONDARO,
rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO TITOLO;

- *ricorrente* -

contro

2017

3446

CONDOMINIO GARAGE, CELENTANO GIUSEPPE^o LEPRE STEFANO,
ERBANI MARCELLO ERNESTO, SAGGIOMO SANDRO, DESIDERIO
CHIARA, ERASMO ALBINA;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 823/2013 della CORTE D'APPELLO



di NAPOLI, depositata il 07/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
SABATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.





21.12.2017 n. 10 23629-13

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 07/03/2013 la corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal condominio dello stabile in Napoli, via Girolamo Santacroce n. 19 H, nei confronti del condominio dei *garage* in Napoli, via Girolamo Santacroce n. 19 H, e di altri avverso ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 702 *ter* cod. proc. civ., con cui il tribunale di Napoli ha annullato la delibera assembleare del primo condominio in data 21/09/2009. Ritenendo che, essendo stata pronunciata in udienza l'ordinanza decisoria di primo grado, il termine di trenta giorni per l'appello decorresse dalla stessa data dell'udienza ex art. 134 cod. proc. civ., equivalendo la pronuncia in udienza alla comunicazione ed escludendosi l'applicazione del termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ. benché l'ordinanza non fosse stata notificata (né altrimenti comunicata), la corte locale ha dichiarato tardivo il gravame.

2. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso il condominio dello stabile in Napoli, via Girolamo Santacroce n. 19 H, articolando cinque motivi; non hanno svolto difese il condominio e gli altri intimati.

3. Con ordinanza interlocutoria n. 18015 depositata il 21/07/2017 questa corte ha rimesso il procedimento, già fissato in camera di consiglio, alla pubblica udienza, trattandosi di questione di rilievo nomofilattico.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 702-*ter* e 134 cod. proc. civ., sostenendosi che la corte d'appello abbia errato nell'applicare l'art. 134 cod. proc. civ. cit. e nell'affermare che, allorché l'ordinanza che definisce il procedimento sommario di cognizione di primo grado ex art. 702-*ter* cod. proc. civ. sia stata pronunciata in udienza, e quindi non comunicata né notificata, come nel caso di specie, il termine per proporre appello decorra dall'udienza stessa per le parti presenti o che avrebbero dovuto esserlo. Assume il ricorrente che l'art. 134 cod. proc. civ. non sarebbe applicabile in riferimento all'ordinanza in questione, in quanto decisoria e - in quanto tale - assoggettata piuttosto alle disposizioni in tema di pubblicazione e comunicazione della sentenza dell'art. 133 cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 702-*quater* e 327 cod. proc. civ., reputandosi che la corte d'appello abbia altresì errato nell'affermare, nella fattispecie anzidetta di pronuncia in udienza di ordinanza a definizione di procedimento sommario di cognizione di primo grado, non comunicata né notificata, che il termine per appellare ex art. 702-*quater* cit. sia da identificare in quello "breve" di cui allo stesso art. 702-*quater* o all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.; si sostiene che, al contrario, facendo l'art. 702-*quater* cod. proc. civ., in deroga all'art. 326 cod. proc. civ., riferimento al decorso del termine per l'appello avverso l'ordinanza di trenta giorni «dalla sua comunicazione o notificazione», quando essa sia stata pronunciata in udienza, e quindi non comunicata né notificata, il termine per proporre appello sia quello "lungo" ex art. 327 primo comma cod. proc. civ., non essendo tale norma generale in tema di impugnazioni in alcun modo



derogata da quelle speciali per il procedimento sommario di cognizione.

3. I due motivi, sottoponendo a questa corte due profili giuridici – complementari l’uno rispetto all’altro – relativi all’identificazione del termine per l’appello avverso l’ordinanza *ex art. 702-ter* cod. proc. civ. e alla sua decorrenza, ove l’ordinanza sia resa in udienza, e quindi non comunicata né notificata, sono strettamente connessi e vanno esaminati congiuntamente. Essi sono infondati.

3.1. Il procedimento sommario di cognizione è stato introdotto mediante novellazione del cod. proc. civ. e inserimento in esso del capo costituito dagli artt. 702-*bis* ss. in virtù dell’art. 51, primo comma, della l. n. 69 del 2009, al fine tra l’altro – in parallelo ad esperienze di altri ordinamenti e in adempimento a raccomandazioni sul piano sovranazionale – di dotare l’ordinamento processuale italiano di un rito accelerato. In tal senso ad esempio il rito è connotato da riduzione dei termini a comparire, anticipazione delle preclusioni istruttorie e di merito, deformalizzazione dell’istruttoria; mentre la scelta del rito, in alternativa a quello ordinario, è data all’attore, al giudice – cui è stato dato poi anche il potere di attivare una *passerelle* in senso inverso a seguito dell’introduzione nel 2014 dell’art. 183-*bis* nel cod. proc. civ. – è consentito trasformare il rito sommario in ordinario (art. 702-*ter*, commi secondo e terzo). Ciò che rileva ai fini di quanto in prosieguo è che il procedimento è definito con ordinanza (“il giudice ... provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande” – art. 702-*ter*, comma quinto), quale provvedimento più “succintamente motivat[o]” (art. 134, primo comma, cod. proc. civ.), ciò che anche è coerente con la *ratio* perseguita dalla legge, e che tale “ordinanza ... produce gli effetti di cui all’art. 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni



dalla sua comunicazione o notificazione” (art. 702-*quater*). Completando il disegno in senso acceleratorio, il legislatore con l’art. 54, comma primo *bis*, del d. l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella l. n. 134 del 2012, ha sostanzialmente uniformato il *ius novorum* nell’appello conseguente al rito sommario di cognizione a quello del rito ordinario, ammettendo le sole nuove prove e i nuovi documenti “indispensabili” (così superando indirizzi di maggior larghezza connessi all’impiego della dizione “rilevanti” nel testo previgente). La medesima novella, all’art. 54 comma primo lett. a), nell’introdurre nel cod. proc. civ. l’art. 348-*bis*, ha ivi prescritto che, però, l’appello avverso l’ordinanza di rito sommario di cognizione non possa essere deliberato in via di “ragionevole probabilità” di non accoglimento, attraverso il c.d. “filtro”. Il rito sommario di cognizione è stato poi prescelto dal legislatore della l. n. 69 del 2009, all’art. 54, comma quarto, lett. b) n. 2, quale uno dei tre riti cui il governo, all’uopo delegato, avrebbe dovuto ricondurre i numerosi procedimenti preesistenti, procedendo alla loro “riduzione e semplificazione”, in particolare riconducendo al rito sommario di cognizione i procedimenti speciali “in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa”; delega esercitata con il d. lgs. n. 150 del 2011 per effetto del quale il procedimento sommario in parola, con adattamenti, regge oggi più settori speciali di contenzioso.

3.2. E’ in tale contesto connotato da impulso verso l’accelerazione processuale che va inserita l’esegesi normativa sollecitata dai motivi di ricorso. In primo luogo, va esaminato se, di fronte alla citata disposizione dell’art. 702-*quater* secondo cui l’ordinanza ... produce gli effetti di cui all’art. 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione” (e ciò sia in ipotesi di accoglimento sia di rigetto – cfr. Cass. n. 5840 del



08/03/2017), residui uno spazio applicativo per gli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ., disciplinanti in via generale i termini per le impugnazioni. Quanto alle prime due disposizioni, di esse – nella parte in cui regolano i termini per le impugnazioni diverse dall’appello e la loro decorrenza – non può *a priori* escludersi l’applicabilità, posto che il capo di cui agli artt. 702-*bis* ss. cod. proc. civ. nulla prescrive in ordine a dette impugnazioni in senso stretto, regolando l’art. 702-*quater* soltanto l’appello; la trattazione di tale profilo, nel cui ambito sono stati sollevati dubbi ermeneutici soprattutto in rapporto alla decorrenza dei termini dalla “comunicazione” dell’ordinanza (non contemplata dell’art. 326 primo comma), esula dalla presente sede. Quanto invece all’appello, dal confronto degli artt. 325 primo comma e 326 primo comma, da un lato, e dell’art. 702-*quater*, d’altro lato, si desume una sostanziale sovrapposibilità di disciplina quanto al termine (di trenta giorni in entrambe le *sedes materiae*), mentre le regole in tema di decorrenza fanno emergere un’antinomia: secondo l’art. 326 primo comma il termine decorre “dalla notificazione della sentenza”, tranne che in casi specifici, mentre secondo l’art. 702-*quater* esso decorre dalla “comunicazione o notificazione” dell’ordinanza. Altra (possibile) antinomia emerge in relazione alla disposizione dell’art. 327, primo comma, che dispone che “indipendentemente dalla notificazione, l’appello ... [e alcune altre impugnazioni] ... non possono proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”: tale prescrizione non trova alcuna disposizione parallela nella disciplina del rito sommario di cognizione.

3.3. In relazione a quanto precede, deve affermarsi l’impossibilità di operare, quanto alla disciplina del solo appello (non rilevando, come detto, nella presente sede, le regole relative alle impugnazioni non aventi carattere di gravame, per le quali – stante la mancanza di una disciplina *ad hoc* per il rito sommario di cui trattasi – potrebbe



pervenirsi a diverse soluzioni), un coordinamento o un'integrazione tra i due gruppi di norme sopra individuati, dovendo affermarsi l'esclusiva applicabilità delle norme contenute nell'art. 702-*quater* in virtù del principio di specialità.

3.4. Non potendo dubitarsi del rapporto di specialità tra le due discipline, appare decisivo considerare in dettaglio il dato – che risulterà cruciale – dell'estensione, nella disposizione speciale, del riferimento per decorrenza del termine, in via alternativa, alla notificazione (art. 137 cod. proc. civ.) su istanza di parte o alla comunicazione (art. 136 cod. proc. civ.) quale atto d'ufficio del cancelliere. A ben vedere, in tal modo la legge ha introdotto, tra gli altri sopra riepilogati, un ulteriore fattore di speditezza del rito, prevedendosi in sostanza che, quand'anche una parte o entrambe non manifestino interesse al sollecito conseguimento degli "effetti di cui all'art. 2909 del codice civile" e si astengano dalla notificazione, gli effetti medesimi (direttamente o indirettamente, mediante stimolo dell'avversario a proporre prontamente gravame) conseguano alla comunicazione del cancelliere, adempimento in ogni caso effettuato per le ordinanze fuori udienza (cfr. *infra* – art. 134 secondo comma cod. proc. civ.); e l'alternatività, a fronte dell'adempimento da effettuarsi comunque dal cancelliere, si giustifica in relazione a casi specifici in cui le tempistiche di lavoro degli uffici giudiziari evidenzino ritardi. Tale tecnica acceleratoria era stata già sperimentata nell'ordinamento processualcivilistico, mediante la previsione della decorrenza – nel testo novellato nel 2005 dell'art. 669-*terdecies* cod. proc. civ. – del termine per la proposizione del reclamo cautelare "dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione", per quest'ultimo caso con la significativa aggiunta dell'inciso "se anteriore" (a specificare la funzione oramai solo surrogatoria della notifica rispetto alla comunicazione ai fini della



decorrenza del termine); tale tecnica legislativa, oltre a formare dunque il modello per l'intervento da parte del legislatore del 2012 con l'introduzione dell'art. 702-*quater* (ove peraltro non appare – senza che ciò assuma un significato specifico – l'inciso "se anteriore" in riferimento alla notificazione), ha costituito la base anche per l'introduzione, con la medesima novella del 2012, dell'art. 348-*ter* cod. proc. civ. nella parte in cui, del tutto analogamente, fa decorrere il termine per il ricorso in cassazione avverso la sentenza di primo grado confermata in sede di "filtro" in appello "dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità".

3.5. Se, dunque, in coerenza con un progetto generale di stimolo – al di fuori del processo di cognizione ordinario di primo grado – alla definizione dei procedimenti in un'ottica di loro ragionevole durata, il legislatore in alcuni casi ha puntato sulla funzione della comunicazione di cancelleria (rispetto alla quale recede in posizione meramente surrogatoria la notifica a istanza di parte) quale fattore di assicurazione della decorrenza sollecita del termine di impugnazione (cfr. ad es. Cass. n. 22674 del 27/09/2017 in tema di comunicazione telematica del testo integrale dell'ordinanza conclusiva resa in formato cartaceo), è ben comprensibile che nell'ambito dell'art. 702-*quater* nulla si sia previsto in tema di termine c.d. "lungo" di impugnazione, il termine cioè decorrente dalla pubblicazione mediante deposito della sentenza previsto dall'art. 327 del codice di rito (cfr. *infra* per richiami ai casi in cui detta norma è ritenuta applicabile alle ordinanze decisorie). L'omissione, quanto al procedimento sommario di cognizione, è del tutto coerente con la *ratio* della disciplina, che per quanto detto tende a far scadere in ogni caso il termine per l'appello con il passaggio di trenta giorni dall'emanazione dell'ordinanza, prolungati dai soli tempi tecnici



perché essa sia portata a conoscenza delle parti dal cancelliere (o dalla parte notificante, ove più sollecita del cancelliere). In altre parole, l'omissione non è tale, in quanto l'ipotesi di un'applicazione del termine "lungo", decorrente dal deposito, è del tutto incompatibile con la scelta legislativa acceleratoria che permea l'art. 702-*quater* (al pari delle fattispecie simili, sotto questo profilo, dell'art. 669-*terdecies* e dell'art. 348 *ter*, di cui innanzi).

3.6. Quanto sopra considerato impone dunque di escludere la possibilità di applicare al rito di cui all'art. 702-*ter* e *quater* la norma, pur generale, dell'art. 327 primo comma cod. proc. civ., limitatamente all'appello, per essere l'ipotesi della decorrenza del termine per l'appello dal deposito dell'ordinanza logicamente e sistematicamente esclusa dalla previsione della decorrenza del termine stesso, con finalità acceleratoria, dalla comunicazione o dalla notificazione (se anteriore, si può aggiungere, anche se non espressamente detto dalla norma).

3.7. A tale visione, del resto, questa corte si è già attenuta allorché ha considerato (v. Cass. n. 11331 del 09/05/2017) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per asserita violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - dell'art. 702-*quater* cod. proc. civ., nella parte in cui stabilisce che l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione è appellabile entro il termine breve di trenta giorni dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria, trattandosi di una scelta discrezionale del legislatore, ragionevolmente in linea con la natura celere del procedimento.

3.8. Se l'approdo ermeneutico risultante da quanto innanzi consente in tal modo di dar soluzione alla prima delle questioni poste, deve passarsi a esaminare l'altra, relativa all'individuazione delle regole in



tema di decorrenza del termine per appellare l'ordinanza che definisce il procedimento sommario di cognizione di primo grado, quando essa sia resa in udienza.

3.9. In argomento la parte ricorrente sostiene che, non prevedendo l'art. 702-*quater* l'equiparazione della pronuncia in udienza alla comunicazione, l'equiparazione non si potrebbe far discendere dall'art. 134 cod. proc. civ., che al secondo comma prevede che si dia comunicazione della sola "ordinanza pronunciata fuori dall'udienza", essendo quella "in udienza ... inserita" semplicemente "nel processo verbale", e considerata nota dalle parti presenti o che avrebbero dovuto esser presenti; viceversa, trattandosi di ordinanza decisoria, si dovrebbe applicare l'art. 133 cod. proc. civ., regolante la sentenza, resa pubblica mediante deposito (onde, in mancanza di comunicazione o notificazione si applicherebbe - ciò che già sopra si è escluso - l'art. 327 cod. proc. civ.).

3.10. La tesi non trova riscontro nella disciplina codicistica e nella giurisprudenza che la interpreta. Non è condivisibile, in particolare, l'assunto per cui, ove l'ordinanza sia decisoria, in disparte ogni altro aspetto, non si applichi il principio per cui la pronuncia in udienza equivale a comunicazione. Oltre che trarsi dall'art. 134 cod. proc. civ., applicabile dunque al caso che ne occupa, del resto, la regola risulta anche, esplicitamente, dall'art. 176 cod. proc. civ. che ha valenza generale ("le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi", dovendo comunicarsi solo quelle fuori udienza "entro i tre giorni successivi", termine questo acceleratorio).

3.11. A tale interpretazione si è attenuta in casi simili la giurisprudenza di questa corte. Al di là delle ipotesi non



perfettamente sovrapponibili (di pronuncia di sentenze, e non ordinanze, in udienza ex artt. 281 sexies cod. proc. civ. e 429 cod. proc. civ.) considerate nella sentenza impugnata, devono richiamarsi le pronunce (ad es. v. Cass. n. 25119 del 14/12/2015 e n. 20236 del 09/10/2015) concernenti la fattispecie – come detto disciplinata in maniera sostanzialmente identica – del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado in caso di declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-*bis* c.p.c., allorché la relativa ordinanza sia stata pronunciata in udienza: il termine è stato identificato in quello "breve", di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., e si è ritenuto che esso decorra dall'udienza stessa per le partipresenti, o che avrebbero dovuto esserlo, secondo la previsione di cui all'art. 176 cod. proc. civ. Sempre lungo un itinerario ermeneutico parallelo, questa corte (cfr. Cass. n. 2302 del 06/02/2015) ha ritenuto, in tema di regolamento di competenza, che l'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel modificare l'art. 42 cod. proc. civ., prevedendo la forma decisoria dell'ordinanza, non ha inciso sul relativo regime impugnatorio, disciplinato dall'art. 47 cod. proc. civ. con previsione di un termine decorrente "dalla comunicazione dell'ordinanza" (precedentemente, sentenza). Anche in questo caso, in cui la legge fa decorrere il termine dalla comunicazione, si è statuito che in caso di ordinanza resa a verbale di udienza il termine per la proposizione dell'impugnazione decorre dalla data di questa, trattandosi di provvedimento che, ai sensi dell'art. 176, secondo comma, cod. proc. civ., si reputa conosciuto dalle parti.

3.12. A diversa soluzione – diversità connessa al non trattarsi di fattispecie in cui la decorrenza del termine dalla comunicazione sia prevista dalla legge – la giurisprudenza è giunta, in riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso le ordinanze aventi contenuto decisivo e carattere di



definitività. In tali casi, il termine decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano state pronunciate in udienza o, se pronunciate fuori udienza, siano state comunicate alle parti dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, è applicabile il termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ. (Cass. n. 10450 del 14/05/2014, n. 15343 del 25/07/2016 e n. 24000 del 16/11/2011; e v. già Cass. sez. U n. 5615 del 08/06/1998).

3.13. Deve quindi concludersi, in consonanza con la *ratio legis* connessa alla natura accelerata del procedimento sommario di cognizione e con la disposizione dell'art. 702-*quater* cod. proc. civ. che, a tal fine, fa decorrere il termine per l'appello dalla "comunicazione", che anche in riferimento a tale rito – equivalendo ex artt. 134 e 176 cod. proc. civ. la pronuncia in udienza a "comunicazione" – il termine per appellare contro l'ordinanza pronunciata in udienza e inserita a verbale, pur se non comunicata o notificata, decorre dalla data dell'udienza stessa, con esclusione anche da tale punto di vista della possibilità di applicazione dell'art. 327 cod. proc. civ.

3.14. Essendo la decisione della corte territoriale coerente con quanto innanzi, non colgono nel segno le due censure sopra riepilogate mosse dal condominio ricorrente, che vanno respinte.

4. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 153 secondo comma cod. proc. civ., per non avere la corte d'appello concesso la rimessione in termini per l'impugnazione, pur trattandosi di errore scusabile. Il motivo è inammissibile.



4.1. La parte ricorrente non trascrive l'istanza rivolta ai giudici d'appello ai fini di detta rimessione in termini, onde non si rende in alcun modo possibile il sindacato di questa corte sulla questione.

4.2. Peraltro, si legge dalla sentenza impugnata che l'istanza sarebbe stata basata sulla circostanza che la stessa controparte avrebbe indotto ad errore circa l'interpretazione della disciplina processuale, avendo notificato l'ordinanza «ad ogni effetto e conseguenza di legge»; motivazione rispetto alla quale la corte d'appello ha notato come detta notificazione fosse influente ai fini del presunto errore indotto sulla controparte, essendo avvenuta quando già era calato il giudicato.

5. Dovendosi in definitiva rigettare il ricorso, non deve pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere gli intimati svolto difese; ai sensi dell'art. 13 co. 1-*quater* d.p.r. n. 115 del 2002 si dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-*bis* dell'art. 13 cit.


P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1-*quater* d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-*bis* dell'art. 13 cit.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 21 dicembre 2017.

Il consigliere estensore


(R. Sabato)

Il presidente


(V. Mazzacane)

Il Funzionario Giudice
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 06 GIU. 2018